



Comune di Giba

(Provincia di Carbonia – Iglesias)

(C.A.P. 09010) - ☎ 0781.964023 – 964057 - 📠 0781.964470 ✉ "comunedigiba@tiscali.it" - C.F. : 81002090926 – P.I. : 01012050926

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 11-01-2013

Oggetto: APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE IMU PER ANNO 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **undici** del mese di **gennaio** alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare del Comune di GIBA;

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi recapitati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano:

FOIS LEARCO	P	COGOTTI GIORGIO	P
GRANELLA GIACINTO	P	DIANA ANDREA	P
CAMBONI MARIO	P	CULLURGIONI GRAZIANO	P
SCHIRRU MARIA TERESA	P	TRONCI ELIGIO	P
ORRU' BRUNELLO	P	PISANU ANDREA	P
DEMONTIS NICOLA	P	MATZEU MIRIAM	P
GAMBULA MITORE	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABRIZIO DEMELAS.

Il SINDACO Sig. LEARCO FOIS assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone la propria proposta redatta dall'Area Amministrativa – Ufficio Tributi n. 6 del 08.01.2013;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.10.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Giba. in quanto rientranti tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere dalla predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 11-01-2013 COMUNE DI GIBA

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Giba, hanno subito nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D. Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09 gennaio 2012, di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 ottobre 2012, di approvazione e conferma delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere o modificare le aliquote del tributo come segue:

- di mantenere l'aliquota di base nella misura del 0,76 per cento stabilita dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento/diminuzione dello zero %;

- di confermare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 0,45 per cento stabilita con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 9 gennaio 2012 con un aumento dello 0,05 % rispetto all'aliquota stabilita dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, ;

- di mantenere l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, aumento/diminuzione dello zero %;

- di stabilire nella misura del 0,40 per cento l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, di cui all'art. 13, comma 9bis, del D.L. 201/2011, diminuzione dello 0,36 %;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1) Di confermare per l'anno 2013 le aliquote definite con la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29 ottobre 2012 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,45 %;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %;

- l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, di cui all'art. 13, comma 9bis, del D.L. 201/2011: 0,40 %;

2) Di dare atto che le aliquote così stabilite avvengono nel rispetto degli equilibri di bilancio;

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 11-01-2013 COMUNE DI GIBA

30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

=====

UDITI i seguenti interventi:

- Il Sindaco comunica che ha ritenuto di dover sottoporre l'argomento al Consiglio comunale in analogia con quanto era disposto a proposito di ICI. Propone, quindi, di confermare le aliquote IMU minime già previste per il 2012.
- Il cons. Pisanu annuncia il voto contrario poiché ritiene ingiustificate le agevolazioni concesse alle Imprese costruttrici per gli immobili ancora da vendere.
- Il cons. Cullurgioni critica l'aliquota di 0,45% per la prima casa: il 5 per mille in più per una famiglia è tanto. Per l'IMU l'unico Comune che ha aumentato l'aliquota sulla prima casa è Giba. Invece, le case invendute pagano lo 0,40% in luogo di 0,76%: propone di portare l'aliquota alla stessa misura di 0,40% anche per le prime case.
- Il Sindaco risponde ricordando che l'aliquota di 0,40% per i nuovi fabbricati in attesa di vendita è una forma di agevolazione per le imprese allo scopo di favorire la realizzazione di nuovi edifici nel territorio comunale. In ogni caso, si tratta di una mancata entrata di qualche centinaio di euro, non di più. Precisa, poi, che non è vero che non vi siano Comuni con aliquote IMU per le prime case superiori allo 0,40%. In proposito, ricorda che il cons. Cullurgioni, quando faceva parte della Maggioranza, aveva approvato una aliquota ICI sulla prima casa del 4,5 per mille, con una incidenza più onerosa per le famiglie, dato che l'IMU, pur avendo una base imponibile più alta, prevede una detrazione maggiore. Perciò l'attuale IMU sulla prima casa incide meno dell'ICI.
- **Non** essendoci altri interventi, il Sindaco mette a votazione la propria proposta redatta **dall'Area Amministrativa – Ufficio Tributi n. 6 del 08.01.2013**, il cui risultato è il seguente:
 - Presenti n. 13
 - Favorevoli: n. 9
 - Contrari: n. 2 (Cullurgioni e Pisanu).
 - Astenuti: n. 2 (Matzeu e Tronci).

- **DELIBERA**

- **IN CONFORMITA'** e come contenuto nella proposta di deliberazione riportata integralmente in premessa ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to LEARCO FOIS.

IL Segretario Comunale
F.to Dott. FABRIZIO DEMELAS

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo del Comune dal 21-01-2013 al 05-02-2013
e trasmessa - Al Capigruppo Consiliare con nota del 21-01-2013.

IL Responsabile del Servizio
F.to MARIO COSA

Copia conforme all'originale.